

Determina Direttoriale
CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
Prot. n. 0089032 del 28/11/2025

Oggetto: Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle varietà di pesco a frutto piatto ‘Piattaforone’ e ‘Piattafortwo’ e della varietà di nectarina ‘Alice Col’ CREA/Artevos GmbH-
Autorizzazione alla moltiplicazione e commercializzazione in Svizzera
Approvazione modifiche contrattuali e schema di addendum al contratto - Sede di Forlì

IL DIRETTORE

Dott. Enzo Perri, nominato Direttore del Centro di Ricerca CREA Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (CREA OFA) con Decreto del Presidente del CREA n. 121426 del 23/12/2021 dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025,

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui viene approvato il nuovo Statuto del CREA;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e la successiva riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;

SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

C.F. 97231970589 | P.I. 08183101008

VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

RICHIAMATE le proprie determinate prot. n.0000438 del 04/01/2022 e prot.n. 0097270 del 07/11/2024 con la quale sono stati nominati quali responsabili di sede del CREA-OFA, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta) e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale) fino al 31 dicembre 2025 e il Dott. Fabrizio Carbone (sede di Rende) fino al 05/11/2026;

VISTA la nota Prot. n. 0058857 del 28/07/2025, con la quale si dispone il rientro del Dott. Gianluca Baruzzi, dal 1° agosto 2025, quale Responsabile della Sede di Forlì, a seguito di un periodo di assenza e la conseguente cessazione dall'incarico di sostituzione *ad interim* del Dott. Marco Pietrella, formalizzate con proprie determinate prot. n. 0000477 dell'08/01/2025 e prot.n. 0020343 del 17/03/2025;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA prot. n. 0024805 del 18/03/2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UTS3 prot. n. 0026193 del 23/03/2022;

VISTO l'art. 11.9, lettera h) del Regolamento di organizzazione e funzionamento sopraindicato che affida al Direttore di Centro il compito di predisporre le bozze preliminari dei suddetti contratti e dare esecuzione agli stessi se stipulati dal Direttore Generale;

VISTO l'art. 16.2, lettera j) del medesimo Regolamento che indica tra i compiti del Direttore Generale dell'Ente la stipula, in nome e per conto dell'Ente, di convenzioni, accordi e contratti, attivi e passivi in attuazione delle linee strategiche definite e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Ente o disposizioni interne;

CONSIDERATO che nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura e che, in particolare, il CREA-OFA effettua presso le proprie sedi territoriali, attività di miglioramento genetico, sperimentazione, selezione e valutazione in ambito frutticolo;

CONSIDERATO altresì che attraverso l'attività di miglioramento genetico svolta dalla Sede di Forlì di questo Centro sono state ottenute le varietà di pesco a frutto piatto 'Piattaforone' e 'Piattafortwo' e di nettarina 'Alice Col';

RICHIAMATI i Contratti:

-di licenza non esclusiva per le varietà di pesco a frutto piatto 'Piattaforone' e 'Piattafortwo' stipulato tra l'allora CRA-FRF (ora CREA-OFA) e Artevos GmbH in data 13/09/2013 (prot. n. 50180) giunto a naturale scadenza in data 13/09/2023;

-di licenza non esclusiva valido per l'Unione Europea per la varietà di nettarina 'Alice Col' stipulato tra l'allora CRA-FRF (ora, CREA-OFA) e Artevos GmbH in data 08/08/2014 (prot. n. 0051028) giunto a naturale scadenza in data 30/06/2025;

RICHIAMATO altresì il Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle varietà di pesco a frutto piatto 'Piattaforone' e 'Piattafortwo' e di nettarina 'Alice Col' (prot. CREA n. 0050097 del 01/07/2025), di seguito 'Contratto', stipulato in

data 20/06/2025 tra CREA e Artevos GmbH (di seguito “Artevos”) all’esito di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’acquisizione della suddetta licenza, avente durata pari alla durata della privativa comunitaria delle varietà, la cui scadenza, salvo abbandono o decadenza a qualunque titolo, è stabilita al 31/12/2044 per Piattaforone e Piattafortwo e al 31/12/2047 per Alice Col;

PRESO ATTO che all’art. 2 del suddetto Contratto viene stabilito che la moltiplicazione e la commercializzazione delle piante delle suddette varietà (di seguito, ‘Varietà’) possono avvenire nel solo territorio dell’Unione Europea (UE) e che eventuali vendite di piante al di fuori della UE dovranno essere preventivamente richieste al CREA e da esso autorizzate;

DATO ATTO che, in fase di partecipazione all’Avviso pubblico sopra indicato per l’acquisizione della suddetta licenza, con nota del 04/03/2025, Artevos ha richiesto l’autorizzazione alla coltivazione e commercializzazione delle suddette varietà anche in Svizzera, mediante la sottoscrizione di specifici accordi con alcune aziende vivaistiche in loco, specificando che in tale territorio le varietà sono di interesse limitato ai garden privati (verosimilmente mercato dell’“hobbistica” prevalentemente di piante in vaso);

TENUTO CONTO che l’assenza di una domanda di privativa in Svizzera dovuta al decorso dei termini per estendere il titolo in tale territorio, non ne consente una tutela e ogni conseguente diffusione incontrollata non potrebbe essere eventualmente perseguita;

OSSERVATO che la specie pesco ha un rinnovo varietale estremamente rapido, tale per cui l’interesse commerciale per una data cultivar tende a ridursi velocemente;

CONSIDERATO che, per il suddetto motivo, per le due varietà a frutto piatto, Piattaforone e Piattafortwo, protette da privativa comunitaria e diffuse commercialmente dal 2011, è stato riscontrato, negli ultimi anni, un netto calo d’interesse in Italia ove sono attualmente in corso tre contratti di licenza non esclusiva per la sola moltiplicazione nel territorio nazionale e la commercializzazione in Unione Europea, mentre la varietà colonnare Alice Col, principalmente destinata al mercato dell’hobbistica, ha di per sé un interesse di mercato limitato;

TENUTO CONTO che ad oggi le maggiori entrate per le suddette Varietà derivano dall’attività di valorizzazione da parte di Artevos che, con il Contratto sottoscritto nel 2025, ha le potenzialità di ampliarne la diffusione tramite la concessione di eventuali sublicenze in tutto il territorio UE;

CONSIDERATO che la superficie investita a pesco e il mercato peschicolo in Svizzera sono di limitate dimensioni e, di conseguenza, il rischio di un’ampia diffusione incontrollata del materiale vegetale delle stesse in tale paese sarebbe altrettanto ridotto;

TENUTO CONTO che la ditta Artevos dovrà assumersi la responsabilità di controllare e contenere la diffusione del materiale vegetale delle Varietà e che sia nel suo stesso interesse, in qualità di ditta licenziataria, adottare un’adeguata forma di tutela per le stesse;

VALUTATO che, la sottoscrizione di accordi specifici con aziende vivaistiche locali, sotto il controllo e responsabilità della ditta possa rappresentare, seppur in forma limitata, una certa tutela e generare potenziali introiti per l’Ente;

SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)

C.F. 97231970589 | P.I. 08183101008

STIMATO che i vantaggi per l'Ente derivanti dalla concessione dell'autorizzazione richiesta da Artevos per la moltiplicazione e commercializzazione delle Varietà in Svizzera siano comunque superiori agli ipotetici svantaggi;

RITENUTO, pertanto, di poter concedere ad Artevos l'autorizzazione richiesta alla moltiplicazione ai fini della commercializzazione delle Varietà in Svizzera mediante la sottoscrizione di un apposito Addendum al Contratto in cui vengono definiti e regolati i termini di tale attività;

CONSIDERATO che, trattandosi di una licenza non esclusiva, si renderà necessario estendere la possibilità di usufruire di tale deroga anche ad eventuali altre ditte licenziatarie interessate;

RICHIAMATO lo schema del suddetto Addendum che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

per le ragioni e le finalità indicate in premessa,

ASSUME LA DETERMINAZIONE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Di autorizzare la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle varietà di pesco 'Piattaforone' e 'Piattafortwo' e di nettarina 'Alice Col' in Svizzera da parte di Artevos GmbH mediante la sottoscrizione di un Addendum al Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle suddette varietà stipulato in data 20/06/2025.

Art. 3

Di approvare lo schema di Addendum al suddetto Contratti che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina.

Ai sensi della Legge n. 241/1990, lo scrivente è individuato quale Responsabile del procedimento.

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Trasferimento tecnologico (UTS3) per i successivi adempimenti di competenza.

Della presente determina viene data adeguata pubblicità ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

IL DIRETTORE

Dott. Enzo Perri

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

ADDENDUM

al Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle varietà di pesco a frutto piatto “Piattaforone” e “Piattafortwo” e della varietà di nectarina ‘Alice Col’ (prot. CREA n. 0050097 del 01/07/2025)

TRA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in Via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona del dott., nella sua qualità di, nato a (..) il ...

E

ARTEVOS GMBH (di seguito DITTA) con sede legale in via Robert Bunsen -Str. 7, 79108 Freiburg, Germania, Codice Fiscale FA Freiburg Stadt 0640742153 e Partita IVA DE146270357, nella persona di, nella sua qualità di legale rappresentate, nato a ... il

PREMESSO CHE

- a) In data 12/02/2021, CREA e la DITTA hanno stipulato un Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle varietà di pesco a frutto piatto “Piattaforone” e “Piattafortwo” e di nectarina “Alice Col” (prot. CREA n. 0050097 del 01/07/2025, di seguito “Contratto”) con durata pari a quella delle rispettive privative comunitarie delle suddette Varietà (31/12/2044 per Piattaforone e Piattafortwo; 31/12/2047 per Alice Col);
- b) L'art. 2 del suddetto Contratto prevede, tra l'altro, che la moltiplicazione e la commercializzazione possano avvenire nel solo territorio dell'Unione Europea e che eventuali vendite al di fuori di tale territorio debbano essere preventivamente richieste a, e autorizzate da, CREA;
- d) la DITTA ha richiesto l'autorizzazione a coltivare, moltiplicare e commercializzare le Varietà in Svizzera tramite la stipula di accordi specifici con aziende vivaistiche locali;
- e) Con determina prot. n. ... del ..., il Direttore del CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura ha assunto la determinazione di autorizzare la suddetta attività, approvando contestualmente il presente schema di contratto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Si conferma quanto stabilito agli articoli 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e si procede alla parziale modifica degli artt. 2, 3 e 4 come segue:

Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio

CREA concede alla DITTA una licenza non esclusiva per la moltiplicazione e la valorizzazione commerciale delle Varietà alle condizioni di seguito riportate.

La moltiplicazione e la commercializzazione delle piante delle Varietà potranno avvenire nel solo territorio dell'Unione Europea (UE) e della Svizzera. Eventuali vendite di piante al di fuori della UE e della Svizzera dovranno essere preventivamente richieste al CREA e da esso autorizzate.

La commercializzazione delle piante delle Varietà dovrà essere rivolta solo a produttori, hobbisti, rivenditori per hobbisti, salvo quanto previsto nei commi successivi.

Per vendite ad altre categorie, diverse da quelle sopraindicate, dovrà essere preventivamente richiesta apposita autorizzazione a CREA.

La vendita di materiale vivaistico a ditte vivaistiche già licenziatarie delle medesime Varietà sarà consentita inviandone preventiva comunicazione a CREA.

La vendita di materiale vivaistico a ditte vivaistiche non licenziatarie sarà consentita solo a condizione che il sigillo originale della DITTA accompagni il materiale vivaistico durante tutte le fasi commerciali.

In caso di sublicenze (art. 3), è consentita la vendita di materiale vegetale tra ditte licenziatarie e ditte sublicenziatarie e tra ditte sublicenziatarie.

La DITTA si impegna a moltiplicare, produrre e commercializzare solo materiale in buono stato fitosanitario. Gli oneri finanziari necessari al mantenimento in sanità e ai relativi controlli sanitari e genetici delle Varietà saranno ad esclusivo carico della DITTA.

Articolo 3 – Sublicenze

Al fine del raggiungimento della migliore diffusione delle Varietà, la DITTA potrà avvalersi, oltre che della propria struttura tecnica e commerciale, anche di altre aziende/ditte in UE e in Svizzera con le quali potrà sottoscrivere appositi Contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione, o accordi specifici con aziende vivaistiche locali (in Svizzera) che dovranno rispettare i diritti nascenti del presente Contratto in favore del CREA e dovranno prevedere un termine massimo pari alla scadenza del presente Contratto o alla cessazione dello stesso a qualsiasi titolo. La DITTA è tenuta a informare il CREA in merito a ciascun Contratto che sarà sottoscritto.

Le aziende che sottoscriveranno Contratti di sub-licenza o anche di moltiplicazione, o accordi specifici con aziende vivaistiche locali (in Svizzera) effettueranno la loro attività sotto la responsabilità della DITTA a cui dovranno comunicare ogni anno i quantitativi di piante prodotte e commercializzate. Sarà poi cura della DITTA comunicare a CREA tali quantitativi come precisato all'art. 6 e versare le rispettive royalty incassate a CREA.

Nell'ambito dei suddetti contratti di sublicenza, è a discrezione della DITTA valutare se applicare la royalty a pianta commercializzata o a pianta innestata in base ai valori indicati al successivo art. 6.

I proventi royalty derivanti dalle ditte sublicenziatarie verranno considerati ai fini del raggiungimento del corrispettivo minimo annuale che la DITTA dovrà garantire annualmente a CREA (art. 6).

Art.4 Riconoscimento del Costitutore, Mantenimento della fonte primaria e Responsabilità

La DITTA riconosce il CREA quale Organismo Costitutore e Titolare delle Varietà e i breeder costitutori indicati nella scheda tecnica delle Varietà così come tutelate presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO).

La DITTA acquisisce la responsabilità del mantenimento della fonte primaria delle Varietà presso gli organismi competenti e pertanto del mantenimento in purezza genetica e sanitaria delle piante delle Varietà sostenendone i relativi costi.

La DITTA assume, con il presente Contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale delle Varietà. In particolare, nel territorio svizzero, ove le varietà non sono tutelate da privativa, la DITTA si impegna ad attuare ogni azione in suo potere volta a controllare e a contenere la diffusione del materiale vegetale delle Varietà, facendosi carico di ogni eventuale responsabilità derivante dai contratti sottoscritti con le aziende locali qualora non riesca a controllare la gestione del materiale di propagazione.

SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)
C.F. 97231970589 | **P.I.** 08183101008

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la corrispondenza genetica e lo stato sanitario delle piante nelle diverse fasi della filiera fino al momento della commercializzazione.

Il presente atto letto, confermato e sottoscritto in duplice copia dalle Parti diventa parte integrante del Contratto di licenza non esclusiva per la moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale delle varietà di pesco a frutto piatto “Piattaforone” e “Piattafortwo” e della varietà di nectarina ‘Alice Col’ (prot. CREA n. 0050097 del 01/07/2025).

CREA

Artevos GmbH

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

.....

.....

***This is an unofficial English language courtesy translation, for the sole reason of convenience, of the original document drawn up in Italian language. In case of discrepancies between the Italian and English text, the Italian text shall prevail. No representation or warranty, express or implied, is made as to the fairness, accuracy, completeness, or correctness of such translation. ***

ADDENDUM

To the Non-exclusive licence for propagation for the purpose of commercial valorization of the flat peach varieties “Piattaforone” and “Piattafortwo” and the nectarine variety ‘Alice Col’ (prot. CREA n. 0050097 of the 01/07/2025)

BETWEEN

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (hereinafter CREA) with registered office in via della Navicella, 2/4 00184 Rome, Tax Code 97231970589 and VAT number 08183101008, here represented by, born in on the ..., in quality of General Manager of CREA

AND

Artevos GmbH (hereinafter THE COMPANY) with registered office in Robert Bunsen, str. 7 79108 Freiburg, Germany, Tax Code 0640742153 and VAT number DE146270357, here represented by ..., born in ..., ..., on the ..., in quality of Legal Representative of THE COMPANY

WHEREAS

- a) On the 12/02/2021, CREA and THE COMPANY signed a Non-exclusive licence agreement for propagation for the purpose of commercial valorization of the peach varieties “Piattaforone” and “Piattafortwo” and of nectarine variety “Alice Col” (prot. CREA n. 0050097 of the 01/07/2025, hereinafter named “Agreement”) having the same duration as the Community Plant Variety Rights of the said Varieties (expiring dates: 31/12/2044 for Piattaforone and Piattafortwo, 31/12/2047 for Alice Col);
- b) the art. 2 of the said Agreement states, among other things, that the propagation and commercialization could only take place in the EU territory and that further sales outside the said territory shall be previously asked to and authorized by CREA;
- c) THE COMPANY asked for authorization to cultivate, propagate and commercialize the Varieties in Switzerland by signing specific agreements with local nursery companies;
- d) With Decision n. ... of the ..., the Director of CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura authorized the said activity, approving contextually the outline of this Agreement;

THE PARTIES HERE TO AGREE AS FOLLOWS:

The provisions stated in articles 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 are confirmed and the articles 2, 3 and 4 are partially modified as follows:

Art. 2 Object of the Agreement and Territory

CREA grants to THE COMPANY a non-exclusive licence to propagate and commercially valorise the Varieties subject to the following conditions.

The propagation and commercialization of the plants of the Varieties could only take place in the EU territory and in Switzerland. Further sales of plants outside the EU territory and Swiss territory shall be previously asked to and authorised by CREA.

The Variety plants shall only be sold to growers, amateur gardeners, retailers for amateur gardeners, except for what is provided for in the following paragraphs.

For the sale to other categories, other than the above-mentioned ones, a prior authorization shall be asked to CREA.

The sale of nursery plant material to other already licensed companies for the said Varieties is allowed giving prior notice to CREA.

The sale of nursery plant material to non-licensed nursery companies is allowed only if the material bears the original label of THE COMPANY at any commercial stage.

In the event of sublicences (art. 3), the sale of nursery plant material is allowed between licensed companies and sublicensed companies and between sublicensed companies.

THE COMPANY agrees to propagate, produce and commercialize only material in good plant health conditions. All costs necessary for the maintenance in health and the related genetic and sanitary controls of the Varieties shall be paid in full by THE COMPANY.

Art. 3 – Sublicences

In order to achieve the best dissemination of the Varieties, the COMPANY may make use not only of its own technical and commercial structure, but also of other enterprises/companies in the EU and in Switzerland with which it may enter into appropriate sub-licensing or also propagation agreements, or specific agreements with local nursery companies (in Switzerland), which must comply with the rights arising from this Agreement in favour of CREA and must establish a maximum deadline at the same time as the expiry date of this Agreement or its termination for any reason whatsoever. The COMPANY is obliged to inform CREA of each Agreement that will be signed.

The companies that sign sub-licensing or also propagation agreements, or specific agreements with local nursery companies (in Switzerland), will carry out their activity under the responsibility of the COMPANY, to which they must communicate each year the numbers of produced and commercialized plants. It will then be the responsibility of the COMPANY to communicate the above-mentioned numbers to CREA as specified in art. 6 and to pay the respective collected royalties to CREA.

In the above-mentioned sublicense agreements, THE COMPANY could evaluate to apply the royalty per sold plant or per grafted plant according to the values established by the following art. 6.

The royalty amounts deriving from the above-mentioned sublicensees will be considered for the purpose of reaching the annual minimum amount that THE COMPANY shall guarantee each year to CREA (art. 6).

Art. 4 Recognition of the Breeder, Maintenance of nuclear stock and Responsibility

THE COMPANY recognises CREA as the breeder company and owner of the Varieties and the breeders indicated in the Variety data sheet as protected at the Community Plant Variety Office (CPVO).

THE COMPANY assumes responsibility for maintaining the nuclear stock of the Varieties at the competent offices and therefore for maintaining the genetic and health purity of the plants of the Varieties bearing all the related costs.

THE COMPANY assumes, with this Agreement, full responsibility for the dissemination for the purpose of commercial exploitation of the Varieties. In particularly, in the Swiss territory where the

SEDE LEGALE

Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)
C.F. 97231970589 | **P.I.** 08183101008

Varieties are not protected by Plant Variety Rights (PVR), THE COMPANY commits to carry out any action in its power aiming to control and contain the dissemination of the plant material of the Varieties, taking any responsibility deriving from the agreements signed with the local companies in the event that it is not able to control the management of the propagation material.

CREA, or its delegate, has the right, upon simple request and at its own expenses, to verify the genetic correspondence and the health status of the plants in the different phases of the production chain up to the moment of commercialization.

This document, read, confirmed and signed in duplicate by the Parties, becomes a part of the Non-exclusive licence for propagation for the purpose of commercial valorization for the peach varieties "Piattaforone" and "Piattafortwo" and the nectatine variety 'Alice Col' (prot. CREA n. 0050097 of the 01/07/2025)

CREA

Artevos GmbH

The General Manager

The Legal Representative

.....

.....